



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Termini di applicabilità dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, agli avvocati dipendenti di enti pubblici

L'UNAEP (*Unione nazionale Avvocati Enti pubblici*), nella persona della sua Presidente, Avv. Antonella Trentini, ha indirizzato al Presidente del Consiglio nazionale forense, Avv. Andrea Mascherin una nota avente ad oggetto considerazioni critiche in merito all'applicabilità agli avvocati dipendenti degli enti pubblici dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come attuato dal D.m. Giustizia 22 settembre 2016.

Come gli avvocati del libero foro, anche gli avvocati dipendenti degli enti pubblici sono destinatari, in quanto membri dell'ordine professionale forense, dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 12 della legge professionale, come già ritenuto dal parere n. 54/2013 della Commissione consultiva di questo Consiglio.

Allo stesso tempo, tuttavia, l'adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati dipendenti non può ignorare le peculiari condizioni nelle quali gli stessi avvocati esercitano la professione, ed in particolare la circostanza che l'esercizio della professione avvenga nel quadro di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Infatti, l'esercizio della professione alle dipendenze di una P.A. è soggetto a specifiche condizioni, dovute alla configurazione del rapporto di servizio, ed in particolare a quanto previsto dalla normativa speciale in tema di responsabilità del pubblico dipendente (T.U. pubblico impiego e TUEL, tra gli altri) e dalla cornice contrattuale di riferimento.

A quanto risulta, il CCNL di settore già prevede, per l'avvocato dipendente di ente pubblico, la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità derivante dall'esercizio della propria attività e, come risulta dalla comunicazione di UNAEP, tale assicurazione copre la responsabilità civile,



Numero di protocollo : AMM10/10/17_030116U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

quella amministrativa, quella contabile, oltre alla responsabilità per danno verso terzi, con connessa fissazione di massimali graduati secondo sette differenti livelli.

Alla luce di quanto osservato, ci sembra di poter concludere che la fattispecie di cui all'art. 12 della legge professionale - posta essenzialmente a tutela del cliente dell'avvocato - possa ritenersi soddisfatta, in caso di sottoscrizione della polizza di cui al CCNL, secondo le peculiarità tipiche del rapporto di servizio che lega l'avvocato all'ente di appartenenza e che pertanto gli avvocati degli enti pubblici non debbano procedere ad ulteriori adempimenti.

Allo stesso tempo, si deve aggiungere che le condizioni generali di polizza dovranno rispettare almeno, quanto al valore dei massimali, le somme minime fissate dal D.m. Giustizia del 22 settembre 2016. Sebbene infatti tale decreto moduli l'adempimento dell'obbligo assicurativo con riferimento evidente ed esclusivo alla prestazione professionale resa dall'avvocato del libero foro (si pensi, a tacer d'altro, al riferimento al fatturato), la quantificazione minima del valore dei massimali può essere assunta quale parametro ai fini della miglior tutela dell'avvocato, pur se dipendente da un ente pubblico.

Roma, 10 ottobre 2017